

IL PAGAMENTO DEL CANONE RAI¹

La legge di stabilità 2016 ha introdotto alcune novità che riguardano il pagamento del canone RAI per l'uso privato.

In particolare i commi 153 e seguenti della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 hanno modificato il vecchio regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938, *Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni*, prevedendo che:

- il canone per uso privato relativo all'anno 2016 è ridotto ad euro 100;
- per le sole persone fisiche², l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica (ad uso domestico residente³) laddove hanno la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni;
- per superare la presunzione di detenzione la persona fisica intestataria dell'utenza dovrà semplicemente rilasciare una dichiarazione ai sensi del decreto del presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- in mancanza della predetta dichiarazione e verificata l'esistenza di una fornitura di energia elettrica il canone sarà addebitato sulle fatture emesse dalla impresa elettrica in 10 rate di pari importo.

1. IL CANONE RAI: ORDINARIO O SPECIALE

Il regio decreto legge n. 246/1938, dopo aver definito all'articolo 1 quando sorge l'obbligo di pagare il canone, distingue due diverse fattispecie che incidono sul modo e sull'importo del canone dovuto:

¹ L'articolo è aggiornato al giorno 22 maggio 2016, anche in riferimento alle pagine *web* citate.

² Questa nuova presunzione non riguarda le utenze intestate alle persone giuridiche (per es. la parrocchia, la diocesi, l'istituto di vita consacrata, la fondazione, l'associazione); pertanto le persone giuridiche non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione.

³ Così precisa la FAQ n. 1 in www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx.

- articolo 2 (e seguenti) che disciplina il canone dovuto per le «radioaudizioni per uso privato»,
- articolo 27 che detta le regole per «il canone di abbonamento dovuto per le audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico» o, come precisa il decreto legislativo luogotenenziale n. 458 del 21 dicembre 1944, il canone dovuto «qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto [...]».

Le parrocchie, come anche gli altri enti ecclesiastici, potrebbero trovarsi interessati ad entrambe le fattispecie⁴:

- il canone speciale per tutti gli usi diversi da quelli riconducibili agli usi privati,
- il canone ordinario per gli apparecchi televisivi utilizzati nelle abitazioni private.

Il canone è dovuto in misura diversa per gli usi privati e per gli usi commerciali.

Circa il *quantum* dovuto, la novità 2016 riguarda solo gli apparecchi destinati all'uso privato, intendendo l'uso in ambito familiare, per i quali l'importo complessivo è stato determinato in euro 100, rispetto alla somma di euro 113,50 richiesta per l'anno 2015. Per quanto riguarda invece gli abbonamenti speciali il decreto ministeriale del 30 dicembre 2015 ha confermato gli importi fissati per l'anno 2015.

2. QUANDO L'IMPOSTA (CANONE) È DOVUTA

L'articolo 1 del regio decreto legge n. 246/1938 impone l'obbligo di pagare il canone a «*chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni*».

La Corte Costituzionale⁵ ha qualificato di natura fiscale tale obbligazione

⁴ Anche se le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 riguardano solo i canoni ordinari, il presente articolo tratterà anche dell'abbonamento speciale nei limiti richiesti per ben illustrare i nuovi adempimenti e i soggetti che vi sono tenuti.

⁵ La Sent. n. 284 del 26.6.2002 della Corte Costituzionale ha riconosciuto che si tratta di un'imposta di scopo connessa alla mera detenzione dell'apparecchio e non al suo effettivo utilizzo: «*Il cosiddetto canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, benché all'origine apparisse configurato come corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge, come questa Corte riconobbe quando dichiarò non fondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati sotto il profilo della pretesa incompatibilità della tutela penale, allora apprestata in relazione all'adempimento del relativo obbligo, con l'asserita natura contrattuale del rapporto fra l'utente e la concessionaria (sentenza n. 81 del 1963). E se in un primo tempo sembrava prevalere la configurazio-*

connessa alla mera detenzione di un apparecchio televisivo⁶: dunque è irrilevante il fatto che l'apparecchio sia o meno utilizzato e l'obbligo di pagare il canone compete non al proprietario dell'apparecchio ma a colui che lo detiene.

Circa la definizione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è recentemente intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico che con la Nota n. 28019 del 20 aprile 2016 ha precisato che: «*Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare*».

Da ciò deriva che:

- la parrocchia è obbligata a pagare il canone speciale⁷ per gli apparecchi televisivi presenti negli ambienti parrocchiali diversi dalle abitazioni, anche quando siano utilizzati solo come monitor/video;
- il sacerdote che utilizza l'abitazione parrocchiale è tenuto a pagare il canone ordinario anche qualora l'apparecchio televisivo sia di proprietà della parrocchia.

3. I FATTI CHE FANNO PRESUMERE LA DETENZIONE DI UN APPARECCHIO TELEVISIVO

Il nuovo testo dell'articolo 1 del regio decreto legge n. 246/1938 presume la detenzione di un apparecchio televisivo quando:

ne del canone come "tassa", collegata alla fruizione del servizio, in seguito lo si è piuttosto riconosciuto come imposta, facendo leva sulla previsione legislativa dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 103 del 1975, secondo cui il canone è dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero (sentenza n. 535 del 1988). [...] Il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso è, quasi per intero (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia), alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (art. 27, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488)».

⁶ Sempre la Sent. n. 284/2002 conferma che la detenzione deve riguardare uno o più apparecchi atti non solo alla ricezione via etere ma anche a quella via cavo o dei programmi provenienti dall'estero (cf L. n. 103/1975).

⁷ È dovuto il canone speciale e non quello per uso privato qualora il televisore sia collocato in parrocchia in luogo diverso dall'abitazione privata dei sacerdoti. Qualora, invece, l'apparecchio televisivo sia collocato in un ambiente destinato ad abitazione privata si è tenuti al pagamento del canone ordinario.

- esiste un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo,
- esistono linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici,
- esiste un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (novità).

È di tutta evidenza che l'ultima fattispecie rende assai agevole pretendere il pagamento del canone, in quanto sarà onere del soggetto residente dare la prova contraria.

Come anticipato l'ultima presunzione riguarda però solo la detenzione dell'apparecchio per uso privato e quelli destinati ad usi che eccedono l'ambito familiare. In quest'ultimo caso (televisori collocati in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare, o impiegati a scopo di lucro, diretto o indiretto) la normativa non ha subito modifiche.

Altrettanto deve dirsi quando le utenze per la fornitura di energia elettrica sono intestate a enti giuridici (come è il caso delle parrocchie); in questi casi non scatta mai alcuna presunzione di detenzione: né in riferimento agli apparecchi televisivi utilizzati in oratori o negli uffici parrocchiali o nelle sale polifunzionali, né per quelli collocati nelle abitazioni destinate ai sacerdoti. Rimane però l'obbligo di pagare il canone (ordinario o speciale) qualora in questi ambienti siano presenti apparecchi televisivi.

4. LA NUOVA PRESUNZIONE PUÒ INTERESSARE I SACERDOTI, I RELIGIOSI E LE RELIGIOSE

La nuova presunzione interessa però anche i sacerdoti quando sono intestatari dell'utenza elettrica dell'abitazione di famiglia (presso la quale hanno mantenuto la residenza). In questo caso sarà infatti necessario predisporre la dichiarazione prevista dall'articolo 1.

Quando, invece, pur avendo mantenuto la residenza presso l'abitazione di famiglia, l'utenza elettrica è intestata ad altro soggetto (per es. genitori, sorelle o fratelli) il canone non sarà pagato dal sacerdote – che neppure sarà tenuto a presentare la dichiarazione di non possesso – ma da colui che è titolare del contratto⁸. Analogamente accadrà quando anche l'abbonamento ordinario è intestato ad un altro soggetto che ha la residenza nella medesima abitazione (per es. di famiglia) in cui risulta essere residente il sacerdote.

⁸ Si veda la FAQ n. 1 in www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx: «*Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l'utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito? Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito*».

Sempre in riferimento alla residenza/abitazione del sacerdote (o del religioso o della religiosa) possono darsi altre situazioni:

- a) se ha la residenza anagrafica presso la parrocchia (o presso la casa religiosa), detiene un apparecchio televisivo ed è titolare dell'utenza per la fornitura di energia elettrica di questa abitazione, pagherà il canone ordinario attraverso la nuova modalità dell'addebito automatico nella fattura elettrica;
- b) se ha la residenza anagrafica presso la parrocchia (o presso la casa religiosa), detiene un apparecchio televisivo ma non è titolare dell'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'abitazione utilizzata (in quanto è intestata, per es., alla parrocchia o all'istituto religioso), dovrà comunque pagare il canone utilizzando il modello F24;
- c) se non ha la residenza anagrafica presso la parrocchia (o presso la casa religiosa), detiene un apparecchio televisivo ed è titolare dell'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'abitazione utilizzata, dovrà comunque pagare il canone utilizzando il modello F24⁹;
- d) se non ha la residenza anagrafica presso la parrocchia (o presso la casa religiosa), detiene un apparecchio televisivo ma non è titolare dell'utenza per la fornitura di energia elettrica dell'abitazione utilizzata (in quanto è intestata alla parrocchia o all'istituto religioso), dovrà comunque pagare il canone utilizzando il modello F24.

Vi è poi il caso di detenzione dell'apparecchio televisivo (cioè della titolarità di un abbonamento ordinario) da parte di un sacerdote o religioso o religiosa che abita con altri sacerdoti o religiosi o religiose¹⁰; possono darsi tre diverse situazioni:

- se i sacerdoti o i religiosi o le religiose costituiscono un'unica famiglia anagrafica¹¹ (e ciò risulta all'anagrafe comunale in forza di loro dichiara-

⁹ In questa ipotesi, infatti, non dovrebbe scattare la presunzione – e, dunque, l'addebito in fattura – in quanto manca il requisito della residenza presso l'abitazione ove è attivata l'utenza di cui è titolare. Si veda la FAQ n. 5 in www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx

¹⁰ Questa situazione è assai diffusa in Italia in quanto è fatto comune che più sacerdoti addetti ad una o più parrocchie abitino presso la medesima abitazione. Altrettanto può dirsi delle piccole comunità religiose (maschili o femminili).

¹¹ Così intende la famiglia anagrafica il D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 «*un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell'abitazione sita all'indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse. Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli. Nella pubblicazione Metodi e Norme, serie B, numero 29 del 1992, redatta congiuntamente dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e dal Ministero dell'Interno, si precisa che la prova dei "vincoli*

zione anagrafica) il canone pagato da uno di essi (non rileva se con l'addebito in fattura o mediante modello F24) esonera gli altri da qualsiasi obbligo di dichiarazione o di pagamento in riferimento all'apparecchio presente nell'abitazione¹²;

- se, invece, i sacerdoti o i religiosi o le religiose non costituiscono una famiglia anagrafica (difettando la residenza presso l'abitazione utilizzata assieme) ed uno di essi è titolare di un abbonamento ordinario e provvede al suo pagamento, si deve comunque ritenere che gli altri non siano tenuti ad alcuna dichiarazione o al pagamento in quanto la detenzione dell'apparecchio risulta essere in capo a colui che ha provveduto al pagamento e non agli altri coabitanti;
- se l'abbonamento dell'apparecchio televisivo presente nell'abitazione utilizzata da più sacerdoti o da più religiosi o da più religiose risulta essere intestato alla parrocchia o all'istituto religioso¹³ nessun adempimento è chiesto ai sacerdoti o ai religiosi o alle religiose.

Un caso diverso dalle coabitazioni appena esaminate è quello delle grandi comunità di sacerdoti, religiosi o religiose, quali sono i seminari, le case del clero (anziano) o le case religiose (di formazione o per religiosi anziani). In queste situazioni deve essere attivato un abbonamento speciale in capo al Seminario o all'Istituto Religioso o all'ente ecclesiastico che gestisce la casa del clero¹⁴.

Ciò che rende diversa questa fattispecie rispetto alle piccole coabitazioni dei religiosi o del clero in appartamento è proprio la dimensione della struttura e il numero di apparecchi televisivi che esclude questi casi dal cosiddetto ambito familiare.

A parer di chi scrive sarebbe, pertanto, irrazionale pretendere che anche le coabitazioni di pochi sacerdoti o religiosi o religiose siano tenute ad

affettivi” di cui alla definizione di famiglia anagrafica (art. 4 del già citato Regolamento Anagrafico) viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione».

¹² Si veda la FAQ n. 1.15 in www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/faq.aspx: «Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è invece intestata al marito?».

¹³ In questo caso si dovrebbe trattare di un abbonamento speciale – pur se relativo ad un apparecchio per uso privato – in quanto quello ordinario dovrebbe poter essere intestato solo alle persone fisiche. Si deve considerare che l’abbonamento speciale è più oneroso rispetto a quello ordinario. Sarebbe, dunque, opportuno far cessare l’abbonamento speciale e attivare un abbonamento ordinario intestandolo ad un sacerdote o ad un religioso o ad una religiosa.

¹⁴ Si veda la FAQ “particolari casi di canone speciale” in www.abbonamenti.rai.it/speciali/faqspeciali.aspx: «La normativa vigente impone l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare».

attivare un abbonamento speciale. Infatti questi casi – ove è presente un solo televisore – sono di fatto equiparabili alle convivenze tra studenti o lavoratori per i quali non pare essere chiesto l’abbonamento speciale pur in mancanza di vera “famiglia anagrafica”.

5. L’ADDEBITO IN FATTURA

L’articolo 3 della Legge di Stabilità ha introdotto una nuova modalità di riscossione del canone per coloro che sono «*titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all’Erario mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni*».

In forza di questa nuova modalità il gestore della fornitura di energia elettrica addebita automaticamente le rate scadute (il canone annuale infatti è suddiviso in n. 10 rate di pari importo) nella prima fattura emessa a partire dal mese di gennaio di ogni anno. Il comma 159 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità ha previsto una deroga limitatamente all’anno 2016 disponendo che il primo addebito avverrà non con la fattura di gennaio ma con la prima fattura che sarà emessa a far data dal 1° luglio 2016 e riguarderà tutte le rate già scadute (dovrebbero essere le 7 rate da gennaio a luglio 2016)¹⁵.

Per beneficiare di questa modalità di pagamento del canone il titolare dell’abbonamento non deve fare alcunchè in quanto è l’Agenzia delle entrate a dover fornire alle imprese elettriche ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati¹⁶.

¹⁵ C. 159, art. 1, L. n. 208/2015 «*In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158: a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute*».

¹⁶ C. 159, art. 1, L. n. 208/2015 «*In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 152 a 158: a) [...] b) l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente Unico Spa dall’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati; c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti*

All'abbonato rimane, però, l'obbligo di comunicare alle imprese elettriche ogni variazione che incide sul dovere/diritto dell'impresa elettrica di addebitare il canone in fattura (per es. trasferimento della residenza mantenendo la titolarità dell'utenza elettrica e la detenzione del televisore).

Al fine di evitare dubbi il comma 157 della Legge di Stabilità ha precisato che le «*autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento*», date dal titolare dell'utenza di energia elettrica, «*si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo*»¹⁷.

In riferimento a questa nuova modalità di riscuotere il canone rimangono ancora aperte alcune domande che non hanno ancora avuto un esplicito chiarimento:

- qualora l'impresa che fornisce l'energia elettrica non provveda all'addebito del canone in fattura, pur in presenza di tutte le condizioni (residenza anagrafica del detentore del televisore e titolarità dell'utenza), il titolare dell'utenza come deve comportarsi?
- qualora l'Erario contesti il mancato "riversamento"¹⁸ del canone da parte dell'impresa che lo ha addebitato in fattura, al titolare dell'utenza può essere richiesto un ulteriore pagamento?
- qualora l'impresa che fornisce l'energia elettrica addebiti il canone in fattura nonostante il titolare dell'utenza non abbia la residenza anagrafica presso l'abitazione servita (pur detenendo un apparecchio televisivo) o abbia presentato la prescritta dichiarazione (non detenendo alcun apparecchio televisivo), come deve comportarsi il titolare dell'utenza?

In questi casi non è chiaro quali potrebbero essere le conseguenze per il titolare del contratto di somministrazione di energia elettrica e/o quali siano gli obblighi che gravano su di lui.

6. ALTRI MODI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER USO PRIVATO

L'addebito in fattura non è, però, l'unica modalità di pagamento per gli abbonamenti privati in quanto:

di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

¹⁷ Il c. 157 dell'art. 1, L. n. 208/2015 precisa che l'abbonato può sempre e comunque revocare l'autorizzazione all'addebito diretto.

¹⁸ Art. 3, R.D.L. n. 246/1938 «*Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre*».

- il comma 1 dell'articolo 3 prevede ancora il servizio dei conti correnti postali e
- il nuovo comma precisa che l'addebito in fattura è ammesso solo per coloro che detengono un televisore e sono titolari di una fornitura elettrica per l'abitazione ove hanno la residenza anagrafica.

Quando invece una persona detiene un apparecchio televisivo e utilizza un'abitazione senza avere presso di essa la residenza anagrafica in che modo potrà pagare il canone?

Come visto sopra in questa situazione potrebbero trovarsi anche sacerdoti e religiosi che utilizzano le abitazioni parrocchiali o le case religiose e detengono un apparecchio televisivo senza essere titolari dell'utenza elettrica o avendo mantenuto altrove la residenza.

La bozza del Decreto del MISE previsto dall'articolo 1, comma 154 della legge n. 208/2015 (che ha già ottenuto il parere favorevole da parte della Corte dei Conti ma non è stato ancora emanato) prevede all'articolo 3, comma 7, che tutte le persone fisiche che possiedono un televisore ma non sono titolari dell'utenza elettrica, debbano pagare il canone relativo all'anno in corso utilizzando il Modello F24 entro il 31 ottobre 2016, indicando un codice tributo che sarà appositamente istituito. Si resta però in attesa della emanazione del Decreto (e della relativa norma).

7. CESSAZIONE DELL'USO DELL'APPARECCHIO TELEVISIVO O SUA CESSIONE

L'articolo 10 del regio decreto legge n. 246/1938 consentiva di continuare a detenere l'apparecchio televisivo senza dover più corrispondere alcun canone a condizione che si chiedesse il cosiddetto "suggellamento"¹⁹. Ora il comma 158 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità ha escluso la possibilità di avvalersi di tale facoltà a partire dall'anno 2016. Ciò significa che il canone è comunque dovuto anche se non si utilizza l'apparecchio televisivo che si detiene.

¹⁹ Art. 10, R.D.L. n. 246/1938: «Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denuncia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucri in modo da impedirne il funzionamento. La denuncia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. [...] Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve farne domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 5,20 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale».

Quando, invece, l'apparecchio televisivo è distrutto o assolutamente inservibile²⁰ è necessario – ai sensi dell'articolo 10 – darne comunicazione all'Ufficio del Registro²¹ al fine di non dover più pagare il canone. Considerato che in queste ipotesi viene meno la detenzione di un apparecchio televisivo – quando è distrutto – o rimane la detenzione di un oggetto non più utilizzabile come apparecchio televisivo, la comunicazione potrebbe avvenire utilizzando il nuovo modulo denominato «*Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato*».

Quando, invece, si cede la detenzione dell'apparecchio televisivo ad un'altra persona occorre dare comunicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'acquirente²². Nell'ipotesi che avvenuta la cessione non si detenga più alcun televisore e si sia titolari di un'utenza elettrica occorre anche inviare la nuova «*Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato*» al fine di evitare l'addebito in fattura²³.

²⁰ Art. 11, R.D.L. n. 246/1938: «*La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto*».

²¹ Ora: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T.

²² Art. 10, R.D.L. n. 246/1938: «*Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denuncia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente. L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e compri che questo ultimo abbia pagato il canone. L'utente che ha effettuato le denunce di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunce medesime, il libretto di iscrizione a ruolo*».

²³ La necessità di questa seconda dichiarazione è confermata dall'esempio n. 14 pubblicato alla pagina www.abbonamenti.rai.it/ordinari/ilCanoneOrdinari.aspx: «*Famiglia composta da due coniugi. Un'abitazione. Utenza elettrica di tipo residenziale intestata al marito. Presentata, nel 2015, la disdetta del canone per la cessione dell'apparecchio TV. Assenza di ulteriori apparecchi televisivi. Domanda: è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva? Risposta: Sì, se nel frattempo i coniugi non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi rispetto a quello per cui è stata presentata la disdetta, il marito compila l'apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva*».

8. LA DICHIARAZIONE PER EVITARE LA PRESUNZIONE RELATIVA ALL'UTENZA ELETTRICA

Dopo aver introdotto una nuova presunzione di detenzione per i soli abbonamenti ordinari (cioè per gli apparecchi televisivi utilizzati in contesti privati), il legislatore ha previsto anche la modalità²⁴ per vincere detta presunzione nell'ipotesi che:

- non si detenga alcun apparecchio televisivo pur essendo titolari di un'utenza energetica, oppure
- pur detenendolo ed essendo titolare di un'utenza elettrica, il canone è già pagato da un altro componente della residenza anagrafica.

Il modello di questa dichiarazione prevista dal nuovo articolo 1 del regio decreto legge n. 246/1938 è stato approvato da due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate: il documento prot. n. 45059 del 24 marzo 2016 e il documento prot. n. 58258 del 21 aprile 2016 che apporta alcune correzioni al provvedimento del 24 marzo 2016.

Il modello denominato *Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato* prevede tre diverse dichiarazioni, tra loro alternative:

- a) *«che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica»;*
- b) *«che in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento»;*
- c) *«che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al sottoscritto in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica».*

Questo modello deve essere utilizzato anche per comunicare il venimento della situazione dichiarata in precedenza (per es. è stato acquistato un televisore dal titolare dell'utenza elettrica o da un suo familiare).

Presentando la dichiarazione si esclude la presenza di un apparec-

²⁴ Art. 2, R.D.L. n. 246/1938: *«Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente la dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata».*

chio non solo nell'abitazione presso cui si ha la residenza ma anche in tutte le altre abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di una utenza elettrica (senza, però aver la residenza).

Ai sensi del nuovo articolo 1, R.D.L. n. 246/1938 non dovrebbe essere necessario presentare la dichiarazione quando, pur essendo intestatario di un'utenza elettrica di un'abitazione, non vi sia ivi residente in quanto in questo caso non potrebbe attivarsi la presunzione di detenzione difettando il (secondo) presupposto della residenza.

Sono previste due modalità di trasmissione:

- a) con raccomandata indirizzata all'Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino);
- b) utilizzando il canale telematico, con l'invio diretto o attraverso un intermediario.

Per quanto riguarda i termini di presentazione per l'anno 2016 sono state predisposte tre scadenze con le relative decorrenze:

- se presentata entro il 16 maggio 2016, gli effetti riguarderanno l'intero anno 2016;
- se presentata entro il 30 giugno 2016, sarà efficace per il 2° semestre 2016;
- se presentata dopo il 30 giugno 2016 (ma entro il 31 gennaio 2017) avrà effetto solo per l'anno 2017.

Limitatamente all'anno 2016, la dichiarazione trasmessa entro il 16 maggio ha effetto anche per le utenze elettriche attivate tra gennaio e marzo 2016.

Per gli anni successivi al 2016, è previsto che la dichiarazione presentata:

- entro il 31 gennaio, avrà effetto per l'intero anno di riferimento;
- tra il 1° febbraio e il 30 giugno, avrà effetto solo per il 2° semestre;
- dopo il 30 giugno, avrà effetto solo a partire dall'anno successivo.

Se nel Modello viene dichiarato che il canone del televisore è già pagato da un altro familiare, essa ha sempre effetto per l'intero anno nel quale è stata trasmessa.

Da ultimo, la dichiarazione che modifica una precedente dichiarazione (per es. si è acquistato un televisore durante l'anno) ha effetto a partire dal mese in cui è presentata.

9. IL MODELLO F24 ALTERNATIVO ALL'ADDEBITO IN FATTURA

Nelle ipotesi in cui il pagamento del canone ordinario²⁵ non avviene con addebito in fattura, la bozza del Decreto del Ministero per lo Sviluppo

²⁵ Questa modalità di pagamento non riguarda gli abbonamenti speciali.

Economico (ex art. 1, c. 154, L. n. 208/2015) dispone che sia il detentore dell'apparecchio televisivo a provvedervi utilizzando il modello F24.

Il versamento dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre 2016 indicando i codici tributi che ancora non sono stati istituiti.

10. L'ESENZIONE DEL CANONE PER GLI ULTRASETTANTACINQUENNI A BASSO REDDITO

Sempre la legge n. 208/2015 ha introdotto l'esenzione dal canone per le persone che compiono 75 anni entro il termine di pagamento del canone a condizione che:

- non convivano con altri soggetti (diversi dal coniuge) titolari di reddito proprio;
- siano titolari di un reddito riferito all'anno precedente non superiore ad euro 6.713,98 (deve essere conteggiato anche il reddito del coniuge).

Per godere dell'esenzione occorre presentare l'apposita Dichiarazione entro il 30 aprile dell'anno in cui si compie il 75° anno, oppure entro il 31 luglio, se il diritto all'esenzione è maturato solo in riferimento al secondo semestre dell'anno.

Ovviamente non si tratta di una dichiarazione annuale e, dunque, deve essere presentata una sola volta. Per ottenere il rimborso dei canoni pagati pur avendo diritto all'esenzione occorre presentare un'apposita Dichiarazione²⁶.

²⁶ I modelli e le istruzioni di queste Dichiarazioni sono pubblicati alla pagina *web* dell'Agenzia delle entrate.